

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1678}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, NUCCI, AMBROSINO, BARBA, BOFFARDI
INES, CARUSO IGNAZIO, GARGANO, GARGANI, MAROC-
CO, MEZZOGIORNO, PATRIARCA, PAVONE, PERRONE,
PISICCHIO, SANZA, SGARLATA**

Presentata il 27 luglio 1977

**Norme a favore del personale dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, inquadrato ai sensi dell'articolo 50
della legge 13 marzo 1968, n. 325**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme relative all'inquadramento del personale, ex mansionista, dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, hanno dato luogo ad una serie di ingiuste sperequazioni, che sono state via via eliminate con un susseguirsi di provvedimenti riparatori. Gli ultimi, in ordine di tempo, risalgono alla legge 19 maggio 1975, n. 223, ed alla legge 20 aprile 1976, n. 219, con i quali sono stati sistemati i mansionisti inquadrati con la legge 14 dicembre 1965, n. 1376, lasciando fuori un ultimo esiguo gruppo di appena 227 unità, inquadrato con la legge 13 marzo 1968, n. 325, ed attualmente in servizio presso l'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La presente proposta di legge tende appunto a sanare la posizione di quest'ultima fascia di vere e proprie vittime, sacrificate dalla incompletezza e dalla disorganicità dei precedenti provvedimenti.

L'iniziativa, pur affrontando un problema particolare e circoscritto, si inquadra nella logica della globalità e della organicità, in quanto è volto a ristabilire la uniformità di trattamento per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Con l'articolo unico di cui si compone il testo della legge, si conferisce la promozione alla qualifica di operatore principale, parametro 218, agli operatori telefonici, inquadrati precedentemente nel ruolo di appartenenza ai sensi dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Naturalmente si tratta di promozione che può avvenire anche in soprannumero e ad esaurimento come si è fatto per i precedenti provvedimenti, e la decorrenza dell'attribuzione del parametro 218, maturerà al compimento del settimo anno dalla data di inquadramento nella qualifica attuale.

Il provvedimento proposto non comporta oneri per far fronte ai quali occorra procedere a stanziamenti aggiuntivi di bilan-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cio, potendo essere coperti con le disponibilità esistenti in bilancio al capitolo 101, in quanto trattasi di una spesa di circa 20 milioni annui.

Si chiede, infine, che sia dichiarata la procedura di urgenza per la presente proposta, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, in considerazione del fatto che con il collocamento al parametro 218, in soprannumero, di tutti gli ex-mansionisti della legge n. 1376 del 1965, sarà preclusa ogni possibilità di ulteriore accesso al predetto

parametro almeno sino all'assorbimento totale di tutti i soprannumerari. Inoltre, l'introduzione del principio della progressione funzionale stabilita dal nuovo ordinamento, (già concordato con le organizzazioni sindacali) che dovrebbe entrare in vigore il 1° maggio 1978, si risolverebbe in un provvedimento punitivo per il personale di cui alla presente proposta di legge, in quanto, anche con l'abolizione degli sbarramenti attuali, si trascinerrebbe per l'intera carriera il ritardato accesso al parametro 218.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli operatori telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, precedentemente inquadrati nel ruolo di appartenenza ai sensi dell'articolo 50, comma undicesimo e seguenti, della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono promossi, anche in soprannumero, alla qualifica di operatore principale, parametro 218, al compimento di sette anni di servizio dalla data di inquadramento nel ruolo attuale.